

## DETERMINA A CONTRARRE

### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (di seguito il "Codice");
- VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATA l'esigenza di disporre di un sistema di supporto all'acquisizione dei *feedback* sui comportamenti manageriali, che interesserà il personale con funzioni direttive (per un totale di circa 60 unità), per una durata biennale;
- CONSIDERATO che il corrispettivo complessivamente stimato per il servizio in parola – compresa una componente opzionale, da remunerarsi a consumo sulla base dell'effettivo utilizzo, in base alle esigenze Consob - è quantificabile in un massimo di € 62.900,00 (IVA esclusa), imputabile al capitolo di spesa n. 10109 ("*Altre spese per il personale*") del bilancio di previsione degli esercizi 2022 e 2023, in egual misura (€ 22.000,00) per ciascuno dei predetti esercizi;
- VISTA l'esperienza maturata nelle tematiche di cui trattasi dalla società Giunti Psychometrics Srl, operatore economico in possesso di un'elevata specializzazione in materia e che annovera tra i propri clienti anche la Banca d'Italia;
- VISTA la rispondenza dei servizi erogati da detta società alle cennate esigenze della Consob;
- CONSIDERATO che la società Giunti Psychometrics Srl si è resa disponibile a realizzare in favore della Consob un progetto *ad hoc*, appositamente concepito per rispondere alle attività e alle finalità dell'Istituto;
- VISTO che il servizio in oggetto non è disponibile in convenzioni Consip allo stato attive;
- CONSIDERATO che, in ragione dell'importo massimo stimato dell'iniziativa come sopra indicato, sussistono i presupposti per il ricorso all' "*affidamento diretto*" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. 120/2020), disposizione la cui portata è stata ulteriormente ampliata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) fino al 30 giugno 2023;
- VISTO il combinato disposto delle disposizioni testè citate, da cui emerge come l'affidamento in parola possa avvenire *«anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»*;
- CONSIDERATO che la citata società Giunti Psychometrics Srl è iscritta nell'elenco degli operatori economici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed è abilitata in diverse categorie del bando "*Servizi*";
- RITENUTO opportuno procedere all'affidamento tramite lo strumento della "*trattativa diretta*" da espletare sul MEPA;

- CONSIDERATO che in base al disposto della Delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021 (attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), è dovuta la prescritta "contribuzione" nei confronti della stessa Autorità nella misura di € 30,00 a carico della Consob;
- CONSIDERATO che le prestazioni che compongono la presente iniziativa formativa non comportano oneri per la sicurezza da rischi "interferenziali" di cui all'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., poiché le stesse hanno natura puramente intellettuale e saranno erogate esclusivamente in via telematica; non si procede, pertanto, all'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

## DETERMINA

- di autorizzare l'esperimento di una "trattativa diretta" sulla piattaforma MEPA con la società **Giunti Psychometrics Srl**, finalizzata all'affidamento diretto alla stessa – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. 120/2020), disposizione la cui portata è stata ulteriormente ampliata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) – del servizio in epigrafe per una durata biennale;
- di fissare in € 62.900,00 (IVA esclusa) l'importo complessivo massimo sulla cui base negoziare con la citata società l'acquisizione del servizio di cui sopra – compresa la componente opzionale, da remunerarsi a consumo sulla base dell'effettivo utilizzo, in base alle esigenze Consob - fermo restando che l'onere effettivo risultante dalla trattativa graverà sul capitolo di spesa corrispondente n. 10109 ("Altre spese per il personale") del bilancio di previsione degli esercizi 2022 e 2023, in egual misura (€ 22.000,00) per ciascuno dei predetti esercizi;
- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, al dott. Luca Menicucci (tel. 06 8477 607; email: [l.menicucci@consob.it](mailto:l.menicucci@consob.it)), responsabile dell'Ufficio Gestione e Formazione Risorse.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1